



COMUNE DI FRASSINORO
PROVINCIA DI MODENA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL
COMUNE DI FRASSINORO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

Adottato con Deliberazione (C.C.) n. _____ ad oggetto: “ _____ ”

INDICE

- **TITOLO I: “DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE”**

ART. 1 - DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 2 - VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI ATTIVI VOLONTARI

ART. 6 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI ATTIVI

ART. 7 - PATTO DI COLLABORAZIONE

ART. 8 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 9 - RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 12 - DISCIPLINA APPLICATIVA

ART. 13 - MATERIALI DI CONSUMO E DPI

ART. 14 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

ART. 15 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

ART. 16 - AUTOFINANZIAMENTO

ART. 17 - RICONOSCIMENTI

ART. 18 - COMUNICAZIONE

ART. 19 - RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

- **TITOLO II: “RESPONABILITA' E VIGILANZA”**

ART. 20 - PREVENZIONE DEI RISCHI

ART. 21 - RESPONSABILITA'

ART. 22 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

- **TITOLO III: “DISPOSIZIONI FINALI”**

ART. 23 - SPERIMENTAZIONE

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- **ALLEGATO:**

- **MODULO DI DOMANDA**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINANZA ATTIVA E L'AMMINISTRAZIONE

ART. 1

Definizione di volontariato e di cittadino attivo

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini e/o associazioni a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4., nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini.
5. I cittadini singoli che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani vengono riconosciuti e denominati con il termine di CITTADINI ATTIVI.
6. Il Servizio di Protezione Civile è escluso dall'ambito del presente regolamento.

Art. 2

Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Frassinoro:

- riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- promuove il contributo del volontariato al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, feste, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 3

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Frassinoro, o che hanno in Frassinoro il centro dei propri interessi, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico. L'instaurazione di rapporti con i cittadini attivi non determina in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia e non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
2. L'Amministrazione Comunale si potrà avvalere dei Cittadini Attivi per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando attuazione agli art. 2, 114, 117, e 118 della Costituzione e alle previsioni dello Statuto Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.
4. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di indicare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti.

Art. 5

Istituzione dell'Albo dei attivi volontari

E' istituito presso il Comune di Frassinoro l'Albo dei Volontari Civici, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale.

L'Albo dei cittadini attivi è pubblicato all'Albo comunale e sul sito internet del Comune.

La tenuta e aggiornamento dell'Albo sono affidati ad un dipendente in ruolo presso l'Ufficio del Sindaco.

L'aggiornamento dell'Albo verrà effettuato con cadenza annuale.

Art. 6

Requisiti richiesti ai Cittadini Attivi

- 1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano, o comunitario, o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno")
 - b) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, nonché di misure che escludano, secondo la normativa cui al presente punto b) può comunque essere consentita sulla base di specifico esame e valutazione del Sindaco.
 - c) essere residente nel Comune di Frassinoro o avere in Frassinoro il centro dei propri interessi;
- 2) Possono svolgere suddetto servizio tutti i cittadini, purché comunque ritenuti vigenti, l'accesso



**COMUNE DI FRASSINORO
PROVINCIA DI MODENA**



all'impiego presso la Pubblica Amministrazione. **L'iscrizione all'Albo delle persone che non siano in possesso del requisito** di idonei al compimento dello specifico servizio, con valutazione effettuata dal Sindaco. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

3) All'atto del conferimento dell'incarico, i Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato verificano preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo al volontario.

Art. 7

Patto di collaborazione

- 1) Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e i Cittadini Attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- 2) Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione;
- 3) Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivise;
 - b) La durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) Le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) L'eventuale modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) Le eventuali garanzie a copertura dei danni arrecati al Comune in conseguenza della disforme realizzazione degli interventi concordati e le eventuali sanzioni;
 - f) Le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - g) Le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli aspetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro aspetto rilevante;

Art. 8

Iscrizione all'Albo

Nella domanda di iscrizione, redatta secondo il modulo allegato, il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b) autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6
- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità e curriculum vitae (facoltativo) dell'interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.

E inoltre:

- a) per il cittadino non comunitario: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) per il minore: atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori e corredato di copia dei relativi documenti di identità.

Le domande pervenute saranno valutate dal Sindaco con cadenza annuale.

La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo all'Albo comunale dei Cittadini attivi.

Art. 9

Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al responsabile della tenuta dell'Albo.

Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente, dandone tempestiva comunicazione all'ufficio del Sindaco. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.

L'incarico di volontario come Cittadino attivo può essere revocato, previo provvedimento motivato, per inadempienza, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
- ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.

Art. 10

Rapporto con le Associazioni di volontariato

L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.

Potranno essere organizzati incontri dei Cittadini Attivi con le associazioni di volontariato ai fini di :

- promozione delle organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- promozione della partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani;
- confronto tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni di volontariato;
- ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
- individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale.

Art. 11

Copertura assicurativa

La polizza in essere dell'Amministrazione Comunale prevede la copertura assicurativa di tutti gli iscritti all'Albo Comunale che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

Pertanto verrà istituito un registro dove verranno riportati i giorni di prestazione e i nominativi dei

Cittadini Attivi che hanno prestato la loro opera in quel giorno.

Art. 12

Disciplina applicativa

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato nonché dall'ufficio del Sindaco.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati, nonché l'ufficio del Sindaco, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

Tali accordi devono prevedere:

- **Per l'Amministrazione:**

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi;
- f) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari.

- **Per i volontari:**

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i Responsabili dei servizi, nonché l'ufficio del Sindaco, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

3) I Cittadini Attivi impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione

devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4) Gli interessati autorizzano l'Amministrazione, in ottemperanza alla legge 196/2003 al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 13

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. L'Amministrazione può fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo, necessari per lo svolgimento degli interventi e può organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza.
2. Gli strumenti, le attrezzature, i dispositivi ed in caso di necessità, l'utilizzo di mezzi di proprietà comunale, sono forniti ai cittadini attivi in uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 1.

Art. 14

Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i volontari sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 15

Risorse finanziarie a titolo di rimborso delle spese sostenute

1. L'Amministrazione può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura delle spese sostenute dai cittadini volontari per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le eventuali forme di sostegno, l'Amministrazione può riconoscere rimborsi delle spese solo nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini volontari che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale rimborso delle spese e le relative modalità.
5. L'eventuale rimborso delle spese è subordinato alla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
6. Possono essere eventualmente rimborsati esclusivamente le spese relative all'acquisto o noleggio di materiali strumentali, di beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, le cui spese siano state previamente autorizzate dall'Amministrazione;

Art.16

Autofinanziamento

1. L'Amministrazione agevola le iniziative delle associazioni dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) La possibilità per le associazioni di cittadini di utilizzare temporaneamente spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento, legate all'oggetto della collaborazione;
 - b) Il supporto dell'Amministrazione ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte delle associazioni di cittadini, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dalle associazioni.

Art. 17 Riconoscimenti

L'Amministrazione Comunale intende riconoscere ai Cittadini Attivi che prestano attivamente il servizio civico volontario le seguenti agevolazioni:

- rilascio di appositi attestati di merito;
- agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal Comune

Art. 18 Comunicazione

1. L'Amministrazione, al fine di incentivare il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'Amministrazione riconosce nel sito istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) Mettere a disposizione dei cittadini maggiori informazioni;
- b) Favorire il consolidamento di reti di relazione fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) Mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, al fine di coinvolgere i cittadini interessati, anche attraverso l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 19 Rendicontazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte dai cittadini attivi e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con la popolazione. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed

effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel patto di collaborazione
3. La rendicontazione contiene informazioni relative a:
 - a) Obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) Azioni e servizi resi;
 - c) Risultati raggiunti;
 - d) Risorse disponibili e utilizzate.
4. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati anche con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione
5. L'Amministrazione sollecita l'utilizzo di strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa rendere la rendicontazione di immediata lettura e agevolmente fruibile.
6. L'Amministrazione pubblica gli elaborati sul sito internet e può individuare ogni eventuale ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna.

TITOLO II – “RESPONSABILITÀ E VIGILANZA”

Art. 20

Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi, impegnati negli interventi, sono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.
4. Per ogni intervento di cura o di rigenerazione deve essere individuato un responsabile della sicurezza, cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione e comunque tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 81/2008 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 21

Responsabilità

1. Il patto di collaborazione disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione, i cittadini volontari e le connesse responsabilità.

Art. 22

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgono controversie tra le parti del patto di collaborazione può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo.
2. Il comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO III – “DISPOSIZIONI FINALI”

Art. 23 **Sperimentazione**

1. Il presente regolamento è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
2. Durante il suddetto periodo, l'Amministrazione verifica, con il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche.

Art.24 **Disposizioni transitorie e finali**

L'Ufficio del Sindaco è la struttura comunale competente per le relazioni con il volontariato, nonché per l'adozione dei provvedimenti finali di accoglimento/diniego delle domande, di revoca dell'incarico e di cancellazione dall'Albo dei Cittadini Attivi.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.



**COMUNE DI FRASSINORO
PROVINCIA DI MODENA**



Al Comune di Frassinoro
c.a. Ufficio del Sindaco

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CITTADINI ATTIVI

Il Sottoscritto/a _____
Nato/a il _____ a _____
Residente in _____ Via/P.zza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO N. _____
rilasciato il _____
Telefono _____ cellulare _____
Indirizzo e mail _____

**CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CITTADINI ATTIVI DEL COMUNE DI
FRASSINORO**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. Di non aver riportato/aver riportato (cancellare la dicitura che non interessa) condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino
2. Di non aver in corso/avere in corso (cancellare la dicitura che non interessa) procedimenti e/o condanne penali nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni;
3. Di non essere/essere (cancellare la dicitura che non interessa) oggetto di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione
4. Che l'attività sarà prestata in modo volontario e gratuito
5. Di possedere il requisito dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività che intende esercitare
6. Di aver letto il Regolamento del Comune e di condividere gli obiettivi, finalità e modalità organizzative.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30.06.03 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che:

- ☐ le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di iscrizione all'albo dei volontari;
- ☐ il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'espletamento del procedimento di iscrizione all'albo;



**COMUNE DI FRASSINORO
PROVINCIA DI MODENA**



- ☐ ☐ i soggetti e la categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;
- ☐ ☐ Il Responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune di Frassinoro;
- ☐ ☐ l'interessato ha diritto di rivolgersi al responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data _____

Firma

Documentazione da allegare:

- Copia documento di identità
- Curriculum vitae (facoltativo)

Se cittadino non comunitario:

- Copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno)

Se minore:

- Atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori e corredato di copia dei relativi documenti di identità